



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Roma, 17 maggio 2017  
Prot. n. 080/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (in allegato), che entrerà in vigore il 20 maggio p.v..

Il provvedimento in oggetto risponde a quanto disposto dal co. 8 dell’art. 1 della Legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, che autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ad adottare - nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nel decreto - disposizioni correttive e integrative del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (ora rubricato “*Codice dei contratti pubblici*”, art. 1 del D.Lgs. n. 56/2017).

In generale, può dirsi che le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.

Più specificamente, nell’introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato. Sono state tenute in considerazione, inoltre, le segnalazioni dei responsabili unici del procedimento effettuate nell’ambito delle consultazioni della Cabina di regia istituita dallo stesso Codice, nonché quelle effettuate in attuazione della legge delega, che prevedeva la consultazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sul nuovo testo sono infine stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

*Aderente alla*  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



Ciò premesso, si riportano le principali modifiche intervenute, con particolare riguardo a quanto di interesse per il settore.

➤ **Art. 4 – Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Con riferimento all’articolo 3 (Definizioni) del D.Lgs. n. 50/2016, si interviene, in particolare, sulla nozione di “*concessione di lavori*” di cui alla lett. uu): la stessa - definita un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più Stazioni appaltanti (SA) affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici (OE), riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere - ricomprenderà ora tutte le tipologie di lavori, ivi comprese la concessione di progettazione nei vari livelli ed esecuzione.

➤ **Art. 6 - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Con riferimento alle condizioni necessarie all’esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici del settore pubblico, dall’ambito di applicazione del nuovo Codice, il decreto correttivo precisa - alla lett. c), del co. 1, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 - che nella persona giuridica controllata non vi debba essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di partecipazione di capitali privati che non comportino un controllo o potere di veto.

➤ **Art. 18 – Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Nel modificare l’articolo 28 (Contratti misti d’appalto) del D.Lgs. n. 50/2016, sopprimendo il riferimento ai settori speciali, il decreto correttivo intende chiarire che il riferimento in esso contenuto sugli appalti di forniture, lavori e servizi riguarda i soli settori ordinari. Al medesimo articolo è poi introdotto il comma 12-bis che prevede - nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni – che il contratto sia aggiudicato in conformità con le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’art. 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui alla predetta disposizione.

➤ **Art. 19 - Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Con riferimento all’articolo 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n. 50/2016, è chiarito che:

- gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice, e ai *curricula* dei suoi componenti, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente;
- le ammissioni alla procedura di affidamento avvengono all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali.



È, inoltre, stabilito che, entro il termine di due giorni, sia dato avviso ai concorrenti del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, e che il termine per l'impugnativa decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili.

➤ **Art. 21 – Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

In materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in seguito alle modifiche apportate col decreto correttivo è specificato che l'individuazione del RUP non debba avvenire esclusivamente nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, ma nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, prevedendo, comunque, la possibilità di individuarlo nell'atto di avvio ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Si specifica, altresì, che la sostituzione del RUP non comporta modifiche alla programmazione.

➤ **Art. 22 – Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 rubricato**

Ai fini di una maggiore semplificazione, è previsto, relativamente alle fasi delle procedure di affidamento di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 possono essere affidati direttamente dalla SA tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti.

Al citato articolo, è poi aggiunto il comma 14-bis, a norma del quale *“I capitoli e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”*.

➤ **Art. 24 – Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

All'articolo 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) del D.Lgs. n. 50/2016, è apportata una mera modifica di coordinamento, ovvero che l'anticipazione del prezzo è commisurata al valore del contratto e non al valore stimato dell'appalto, in quanto quest'ultimo potrebbe essere superiore a quello contrattuale, comportando così sia una eccessiva anticipazione, sia una fideiussione troppo onerosa.

➤ **Art. 25 - Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Con riferimento ai contratti sotto soglia, è riscritto il comma 5 dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016: è stabilito che, nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti, da parte della SA, avviene solo sull'aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stessa Stazione estendere la verifica anche agli altri partecipanti.

Allo stesso articolo è introdotto, inoltre, il comma 6-bis, volto a prevedere che nei mercati elettronici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a € 40.000, la verifica



sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 è effettuata a campione, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.

➤ **Art. 32 - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

All'articolo 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. n. 50/2016 è introdotto il comma 7-bis, che prevede la possibilità per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro, di incaricare, per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, nei soli casi di cui ai commi successivi 17, 18 e 19, ovvero per fatti o atti sopravvenuti, e sempre che la modifica non serva ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione.

Il medesimo articolo è poi modificato:

- al comma 9, precisando che il generale divieto di modificazione dei raggruppamenti e dei consorzi, opera sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione;
- al comma 17, prevedendo che la SA può proseguire il rapporto di appalto con altro OE, che sia costituito mandatario, anche nel caso in cui l'OE perda, in corso di esecuzione, i requisiti previsti all'art. 80 del Codice (viene altresì precisato che, in mancanza, la SA deve recedere dal contratto);
- al comma 19, chiarendo che è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche laddove il raggruppamento si riduca ad un'unica impresa, fermo restando che il soggetto rimanente debba avere i requisiti necessari.

Sono inseriti, infine, i commi 19-bis e 19-ter, al fine di precisare che le modifiche soggettive, nei casi di fallimento o di recesso, sono ammesse anche con riferimento ai consorzi, nonché nel caso in cui tali modifiche avvengano in fase di gara.

➤ **Art. 33 - Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

All'articolo 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire la stabilità occupazionale, si introduce - per i servizi ad alta intensità di manodopera e nel rispetto dei principi dell'Unione europea - l'obbligo (non più la possibilità) di inserire nei relativi bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

➤ **Art. 37 - Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

In seguito alla eliminazione, per motivi di semplificazione, della verifica dei requisiti in corso di gara, sulla base di sorteggio di 1/10 dei concorrenti, si procede ad abrogare il superfluo comma 3 dell'articolo 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che - ai fini del controllo sul possesso dei requisiti - il dispositivo elettronico delle SA provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti. È, inoltre, abrogato il comma 6, relativo alla preventiva verifica da parte della SA delle



dichiarazioni e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.

➤ **Art. 39 - Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50**

All'articolo 60 (Procedura aperta) del D.Lgs. n. 50/2016, è inserito il comma 2-bis per prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine minimo, indicato nel comma 2, per la ricezione delle offerte per via elettronica.

➤ **Art. 41 - Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50**

Con riferimento al termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, previsto nei settori speciali in 30 giorni, è chiarito - al comma 3 dell'art. 64 (Dialogo competitivo) del D.Lgs. n. 50/2016 - che lo stesso termine decorre dall'invito a confermare interesse se, come mezzo di indizione di gara, è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

➤ **Art. 46 - Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

L'articolo 77 (Commissione giudicatrice) del D.Lgs. n. 50/2016 viene modificato, in particolare:

- al comma 1, per precisare che il ricorso obbligatorio alla nomina delle commissioni di gara, previsto nel caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si ha in tutti i casi in cui si applica l'OEPV;
- al comma 3, inserendo, con riguardo ai soggetti aggregatori, la previsione che la SA possa nominare solo alcuni componenti interni, con esclusione del presidente, per l'affidamento di contratti di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolare complessità, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
- al comma 4, prevedendo che la nomina del RUP, a membro delle commissioni di gara, sia valutata con riferimento alla singola procedura in quanto la norma va interpretata in modo meno restrittivo, non prevedendo una esclusione automatica del RUP dalle commissioni di gara.

➤ **Art. 49 - Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50**

Per quanto concerne i motivi di esclusione dalle procedure di gara, l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 viene modificato nei seguenti termini:

- al comma 2, sono individuati con maggiore certezza i soggetti giuridici nei confronti dei quali devono essere effettuate le verifiche ai sensi della normativa antimafia;
- al comma 3, è chiarito che l'esclusione di un OE si ha sia nei casi di condanna per i delitti di cui al co. 1, sia nei casi di sussistenza di cause antimafia di cui al co. 2 (l'esclusione è disposta qualora la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita non solo la legale rappresentanza, ma anche nei confronti degli institori e dei



procuratori generali);

- al comma 4, è chiarito che l'irregolarità contributiva è da riferirsi anche ai contributi dovuti a enti non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- al comma 5, sono inserite le lettere *f-bis* e *f-ter*, volte a prevedere ulteriori cause di esclusione degli OE dalla procedura di gara, quali documentazione o dichiarazioni non veritiere presentate sia nella procedura in corso, sia in procedure precedenti, come risultante dall'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, precisando, altresì, che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

Si integra, infine, il comma 10 dello stesso articolo, prevedendo che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è pari a tre anni, decorrenti dalla data del fatto, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

➤ **Art. 52 – Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

All'articolo 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del D.Lgs. n. 50/2016, è chiarito:

- al comma 5, che nel caso in cui le SA richiedano come requisito un fatturato minimo annuo che questo sia calcolato in relazione al periodo di riferimento dell'appalto;
- al comma 8, che la società mandataria deve possedere i requisiti previsti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, come peraltro avveniva nella disciplina previgente (nel bando deve essere indicato in quale misura i requisiti devono essere posseduti dai singoli partecipanti).

In relazione al nuovo meccanismo del soccorso istruttorio (comma 9), è eliminata la previsione di pagamento, in quanto - come si evince dagli atti di una pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia - tale previsione, presente solo nell'ordinamento italiano, sembrerebbe contraria ai principi di concorrenza previsti dal Trattato.

➤ **Art. 54 - Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50**

All'articolo 85 (Documento di gara unico europeo) del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento, in particolare, al comma 5 si procede all'eliminazione dell'estensione dei controlli previsti per l'impresa aggiudicataria, con riferimento alla documentazione di cui all'art. 86 (Mezzi di prova) e, se del caso, all'art. 87 (Certificazione delle qualità), al secondo concorrente in graduatoria.

➤ **Art. 60 - Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Rispetto ai criteri di aggiudicazione dell'appalto si propone in generale una formulazione del testo più chiara al comma 4 dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016; con riferimento, in particolare, al criterio del "prezzo più basso", è stabilito che lo stesso può essere utilizzato:

- per i lavori di importo pari o inferiore a € 2.000.000, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo (in tali ipotesi, qualora la SA applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'art. 97, commi 2 e 8);



- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo fino a € 40.000, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e sino alla soglia di cui all'art. 35 solo se, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Si segnala, inoltre, la riscrittura del comma 10 che introduce l'obbligo di indicazione, nell'offerta economica, dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si introduce *ex novo*, infine, il comma 10-bis che prevede che la SA, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici.

➤ **Art. 62 – Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Le integrazioni apportate all'articolo 97 (Offerte anormalmente basse) del D.Lgs. n. 50/2016 sono volte principalmente a limitare le casistiche che rientrano nell'alea dell'anomalia per mere modalità di calcolo e il ricorso all'esclusione automatica, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. Più specificamente, modificando il comma 2, si chiarisce, innanzitutto, che sia il RUP o la commissione giudicatrice a procedere al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dalla lett. a) alla e) del medesimo comma: alla lettera b) si specifica che il metodo di calcolo, ivi previsto, consiste nella media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore; alla lettera d, si chiarisce che la media aritmetica dei ribassi è espressa in termini percentuali, e non assoluti, di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; infine, alla lettera e, si stabilisce che, in caso di mancanza della commissione di gara, a procedere al sorteggio del coefficiente sia il RUP.

Ex novo è introdotto il comma 3-bis, il quale prevede che il calcolo previsto al comma 2 debba essere effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

➤ **Art. 121 – Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Per recepire le osservazioni del Consiglio di Stato, espresse con parere n. 855/2016, che hanno rilevato che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario, né come i due istituti si rapportino tra di loro, col Decreto correttivo si dispone l'abrogazione dell'art. 207 (Collegio consultivo tecnico) del D.Lgs. n. 50/2016.

➤ **Art. 123 – Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50**

Nel precisare che col decreto correttivo il comma 2 dell'articolo 211 (Pareri di precontenzioso dell'ANAC) del D.Lgs. n. 50/2016 è abrogato, si riporta il testo



novellato del citato articolo “*Su iniziativa della SA o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante e’ impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 120 del c.p.a. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del c.p.a.*”.

➤ **Art. 125 – Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Relativamente alla disciplina dell’ANAC, l’articolo 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione) del D.Lgs. n. 50/2016 è modificato nei seguenti termini:

- al comma 3, prevedendo l’aggiunta della lett. h-bis con cui è previsto che l’Autorità, al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite LG, all’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi alle condizioni di maggiore efficienza;
- al comma 8, prevedendo che per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
- all’ultimo periodo del comma 10, prevedendo che l’ANAC stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, co. 5, lett. c, dell’attribuzione del *rating* di impresa di cui all’art. 83, co. 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84;
- al comma 17-bis, prevedendo che l’Autorità indica, negli strumenti di regolazione flessibile di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal nuovo Codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella GURI e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella GURI.

Si precisa, a riguardo, che gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall’ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

➤ **Art. 128 - Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

Tra le disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, si segnalano le modifiche:





- al comma 12, in base al quale, fino alla piena interazione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all'art. 78, con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le SA sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC (il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla SA all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto);
- al comma 22, dove è stabilito che le procedure di arbitrato di cui all'art. 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo art. 209, co. 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice.

Con riserva di fornire successivi ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.